

N. 04518/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09476/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9476 del 2013, proposto da:

Rosa Monti, Maria Gabriella Lampis, Serenella Meloni, Maria Giovanna Medau, Marzia Liscia, Elisabetta Saruis, Maria Rita Bellu, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della circolare n. 3645/6095 dell'11/12/06/2013 adottata dal Ministero della Giustizia -DAP, Direzione Generale del Personale e

della Formazione, avente ad oggetto "impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4 della L. 26 luglio 1975 n. 354" divulgata il 12.6.2013; nonchè di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato Regionale per la Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i criteri cui si è attenuta l'amministrazione non sono in contrasto né con la legge, né con il regolamento di esecuzione;

che, in particolare, tali fonti non prevedono che le graduatorie abbiano carattere permanente;

che rientra nella discrezionalità amministrativa adottare criteri, non preclusi dalla legge e dal regolamento, al fine di selezionare gli esperti più idonei al servizio;

che tale ultima osservazione si estende anche alla determinazione dei titoli cui attribuire punteggi;

che le censure di parte ricorrente sulla adeguatezza dei titoli attengono al merito dell'azione amministrativa, sottratto al sindacato

giurisdizionale ove definito in modo non abnorme e manifestamente irrazionale;

che, nel caso di specie, sono valorizzati titoli attinenti al ramo di operatività degli esperti, sicché tale ultimo vizio non sussiste;

che la continuità del trattamento non è assicurata neppure dal regime in vigore in precedenza, del quale i ricorrenti postulano la legittimità, atteso che gli incarichi hanno già durata annuale;

che la continuità dell'osservazione potrà essere assicurata dal nuovo esperto, sulla base dei risultati e delle indicazioni ereditate dal predecessore;

che, quanto alle censure relative all'eccesso di potere, va osservato che l'amministrazione ha compiuto la scelta, propria della discrezionalità, di assicurare un ricambio generazionale nel novero degli esperti di cui all'art. 80 l. n. 354 del 1975, e di proseguire su tale linea in forza del rinnovo quadriennale della graduatoria;

che, per tale via, pur sacrificando le esperienze acquisite, tuttavia si assicura l'apporto di professionisti di recente formazione accademica;

che, peraltro, non è integralmente pretermesso il profilo della formazione sul campo, posto che vengono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati che abbiano svolto tirocinio presso istituti penitenziari, ovvero stage presso l'amministrazione;

che, a fronte di ciò, i ricorrenti sono titolari di una mera aspettativa in ordine alla riconferma in un ruolo, per il quale non vantano, perlomeno in linea astratta, alcun stabile rapporto di lavoro;

che, sotto tale profilo, il Tribunale non reputa rilevanti gli argomenti di parte ricorrente, in ordine al carattere pubblico della procedura di selezione degli esperti;

che, infatti, l'interesse da questi vantato al corretto espletamento della procedura, effettivamente di natura pubblica, e all'osservanza degli elenchi da parte dell'amministrazione, non significa affatto che tali elenchi non possano venire integralmente rinnovati, ove l'amministrazione decida di modificare i criteri selettivi;

che, quindi, la debolezza della posizione così configurata è destinata a flettersi, a fronte di un non manifestamente illogico esercizio della discrezionalità amministrativa, nella selezione degli esperti;

che, una volta individuata la ratio essenziale degli atti impugnati, ne deve venir posta in luce l'intrinseca coerenza nell'attribuzione dei punteggi, con valorizzazione dei titoli conseguiti dopo il 2005;

che il ricorso non è perciò assistito da *fumus boni iuris*;

che le spese della presente fase cautelare, alla luce della novità della questione trattata, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04513/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09471/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2013, proposto da:

Pierfrancesco Micalizzi, Serragiotto Silvana, Delli Santi Francesco,
Bartolini Catia, Uguccioni Maria Adelaide, Orel Cristina, Maru'
Antonino, Gramaccioni Giuseppina, Musso Danilo, Arrivas Marina,
Menegoi Francesca, Baiocco Giuseppe, Pantosti Gianna Pia,
Panzironi Gabriella, Bambino Anna, Bassetto Rita, Bruni
Alessandro, Caputi Argentina, Iavarone Anna Maria, Fiorito
Rosanna, Di Salle Anna, Buratti Anna Luisa, Marchesin Christiana,
Gero Luisa, Righini Daniele, Rizzi Elisabetta, Cirella Francesca,
Bonasera Maria Sebastiana, Orso Barbara, Coco Salvatore,
Bolognese Vilma, Cian Graziella, Marchionne Donatella, Di Pasquale
Clelia, Zocco Antonietta, Adriani Adriana, Manfredini Deborah,
Gran Dall'Olio Diana Donatella, Becci Paola, Sebastiani Isabella,
Ferrari Barbara, Donini Giuseppina, Di Giovanni Renata, De Lisi
Monica, Zaetta Attilia, Grigolon Maria Elisabetta, Moschini Simona,

Di Giulio Beatrice, Stringi Alessandra, Giuffrida Alfia, Marino Toriana, Di Giovanni Anna Maria, Calderaro Giacomo, Ricco Davide, Corallo Annamaria, Zobel Rita Maria Grazia, Giannelli Paola, Cassina Giovanni Maria, Soffritti Maria Cristina, Sclafani Licia, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della circolare n. 3645/6095 dell'11/12/06/2013 adottata dal Ministero della Giustizia -DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente ad oggetto "impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4 della L. 26 luglio 1975 n. 354" divulgata il 12.6.2013; nonchè di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i criteri cui si è attenuta l'amministrazione non sono in contrasto né con la legge, né con il regolamento di esecuzione;

che, in particolare, tali fonti non prevedono che le graduatorie abbiano carattere permanente;

che le censure di parte ricorrente sulla adeguatezza dei titoli attengono al merito dell'azione amministrativa, sottratto al sindacato giurisdizionale ove definito in modo non abnorme e manifestamente irrazionale;

che, nel caso di specie, sono valorizzati titoli attinenti al ramo di operatività degli esperti, sicché tale ultimo vizio non sussiste;

che rientra nella discrezionalità amministrativa adottare criteri, non preclusi dalla legge e dal regolamento, al fine di selezionare gli esperti più idonei al servizio;

che la continuità del trattamento non è assicurata neppure dal regime in vigore in precedenza, del quale i ricorrenti postulano la legittimità, atteso che gli incarichi hanno già durata annuale;

che la continuità dell'osservazione potrà essere assicurata dal nuovo esperto, sulla base e sulle indicazioni ereditate dal predecessore;

che, quanto alle censure relative all'eccesso di potere, va osservato che l'amministrazione ha compiuto la scelta, propria della discrezionalità, di assicurare un ricambio generazionale nel novero degli esperti di cui all'art. 80 l. n. 354 del 1975, e di proseguire su tale linea in forza del rinnovo quadriennale della graduatoria;

che, per tale via, pur sacrificando le esperienze acquisite, tuttavia si assicura l'apporto di professionisti di recente formazione accademica;

che, peraltro, non è integralmente pretermesso il profilo della formazione sul campo, posto che vengono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati che abbiano svolto tirocinio presso istituti penitenziari, ovvero stage presso l'amministrazione;

che, a fronte di ciò, i ricorrenti sono titolari di una mera aspettativa in ordine alla riconferma in un ruolo, per il quale non vantano, perlomeno in linea astratta, alcun stabile rapporto di lavoro;

che, sotto tale profilo, il Tribunale non reputa rilevanti gli argomenti di parte ricorrente, in ordine al carattere pubblico della procedura di selezione degli esperti;

che, infatti, l'interesse da questi vantato al corretto espletamento della procedura, effettivamente di natura pubblica, e all'osservanza degli elenchi da parte dell'amministrazione, non significa affatto che tali elenchi non possano venire integralmente rinnovati, ove l'amministrazione decida di modificare i criteri selettivi;

che, quindi, la debolezza della posizione così configurata è destinata a flettersi, a fronte di un non manifestamente illogico esercizio della discrezionalità amministrativa, nella selezione degli esperti;

che, una volta individuata la ratio essenziale degli atti impugnati, ne deve venir posta in luce l'intrinseca coerenza nell'attribuzione dei punteggi, con valorizzazione dei titoli conseguiti dopo il 2005;

che il ricorso non è perciò assistito da *fumus boni iuris*;

che le spese della presente fase cautelare, alla luce della novità della questione trattata, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04519/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09473/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9473 del 2013, proposto da:

Elisabetta Morazio, Novelli Immacolata, Vasca Salvatore, Barra Maria Rosaria, Vitale Giulia, Iannucci Roberto, Luciano Maria Cristina, Campanella Rosaria, Iodice Antonio, De Novellis Ilaria, Cali' Maria Francesca, Alberti Aldo, Scutari Antonella, Tecce Anna, Matricano Elio, Finamore Giulio, Patrone Mariella, Tenuta Concetta, Gargaro Teresa, Dell'Aera Sabina, Bisaccia Eleonora, Piscitelli Giuseppina, Palma Giuseppa, Corsi Ornella, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), Ministero della Giustizia (D.A.P.)
- Provveditorato Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,*

della circolare n. 3645/6095 dell'11/12/06/2013 adottata dal Ministero della Giustizia -DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente ad oggetto "impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4 della L. 26 luglio 1975 n. 354" divulgata il 12.6.2013; nonchè di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.) e di Ministero della Giustizia (D.A.P.) - Provveditorato Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i criteri cui si è attenuta l'amministrazione non sono in contrasto né con la legge, né con il regolamento di esecuzione;

che, in particolare, tali fonti non prevedono che le graduatorie abbiano carattere permanente;

che rientra nella discrezionalità amministrativa adottare criteri, non preclusi dalla legge e dal regolamento, al fine di selezionare gli esperti più idonei al servizio;

che tale ultima osservazione si estende anche alla determinazione del limite di età massimo e dei titoli cui attribuire punteggi;

che le censure di parte ricorrente sulla adeguatezza dei titoli attengono al merito dell'azione amministrativa, sottratto al sindacato giurisdizionale ove definito in modo non abnorme e manifestamente irrazionale;

che, nel caso di specie, sono valorizzati titoli attinenti al ramo di operatività degli esperti, sicché tale ultimo vizio non sussiste;

che la continuità del trattamento non è assicurata neppure dal regime in vigore in precedenza, del quale i ricorrenti postulano la legittimità, atteso che gli incarichi avevano già durata annuale;

che l'osservazione del detenuto può peraltro proseguire da parte di un nuovo esperto, sulla base dei risultati e delle indicazioni ereditate dal predecessore;

che, quanto alle censure relative all'eccesso di potere, va osservato che l'amministrazione ha compiuto la scelta, propria della discrezionalità, di assicurare un ricambio generazionale nel novero degli esperti di cui all'art. 80 l. n. 354 del 1975, e di proseguire su tale linea in forza del rinnovo quadriennale della graduatoria;

che, per tale via, pur sacrificando le esperienze acquisite, tuttavia si assicura l'apporto di professionisti di recente formazione accademica;

che, peraltro, non è integralmente pretermesso il profilo della formazione sul campo, posto che vengono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati che abbiano svolto tirocinio presso istituti penitenziari, ovvero stage presso l'amministrazione;

che, a fronte di ciò, i ricorrenti sono titolari di una mera aspettativa in ordine alla riconferma in un ruolo;

che, sotto tale profilo, il Tribunale non reputa rilevanti gli argomenti di parte ricorrente, in ordine al carattere pubblico della procedura di selezione degli esperti;

che, infatti, l'interesse da questi vantato al corretto espletamento della procedura, effettivamente di natura pubblica, e all'osservanza degli elenchi da parte dell'amministrazione, non significa affatto che tali elenchi non possano venire integralmente rinnovati, ove l'amministrazione decida di modificare i criteri selettivi;

che, quindi, la debolezza della posizione così configurata è destinata a flettersi, a fronte di un non manifestamente illogico esercizio della discrezionalità amministrativa, nella selezione degli esperti;

che, una volta individuata la ratio essenziale degli atti impugnati, ne deve venir posta in luce l'intrinseca coerenza nell'attribuzione dei punteggi, con valorizzazione dei titoli conseguiti dopo il 2005;

che il ricorso non è perciò assistito da *fumus boni iuris*;

che le spese della presente fase cautelare, alla luce della novità della questione trattata, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04515/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09474/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2013, proposto da:

Gelsomina Ciarelli, Quarta Tommaso, Pascale Elena, Tarquini Isabella, Borgogni Laura, Fineschi Carla, Nistri Marco Antonio, Ianno' Maria, Dini Cinzia, Veglia Chiara, Berlincioni Barbara, Pardini Aurida, Cornacchia Vito Michele, Bartolini Simone, Ruocco Mario, Abbatista Paola, Lettieri Maria Antonietta, Marallo Evelina, Baglioni Maria Gioia, Cacialli Ursula, Ciotta Assuntina, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), Ministero della Giustizia (D.A.P.)
- Provveditorato Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della circolare n. 3645/6095 dell'11/12/06/2013 adottata dal Ministero della Giustizia -DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente ad oggetto "impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4 della L. 26 luglio 1975 n. 354" divulgata il 12.6.2013; nonché di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.) e di Ministero della Giustizia (D.A.P.) - Provveditorato Regionale per la Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i criteri cui si è attenuta l'amministrazione non sono in contrasto né con la legge, né con il regolamento di esecuzione;

che, in particolare, tali fonti non prevedono che le graduatorie abbiano carattere permanente;

che rientra nella discrezionalità amministrativa adottare criteri, non preclusi dalla legge e dal regolamento, al fine di selezionare gli esperti più idonei al servizio, anche con riguardo all'età massima ed ai titoli attributivi di punteggio;

che le censure di parte ricorrente sulla adeguatezza dei titoli attengono al merito dell'azione amministrativa, sottratto al sindacato giurisdizionale ove definito in modo non abnorme e manifestamente irrazionale;

che, nel caso di specie, sono valorizzati titoli attinenti al ramo di operatività degli esperti, sicché tale ultimo vizio non sussiste;

che la continuità del trattamento non è assicurata neppure dal regime in vigore in precedenza, del quale i ricorrenti postulano la legittimità, atteso che gli incarichi avevano già durata annuale;

che la continuità del trattamento potrà essere assicurata dal nuovo esperto, sulla base dei risultati e delle indicazioni ereditate dal predecessore;

che, quanto alle censure relative all'eccesso di potere, va osservato che l'amministrazione ha compiuto la scelta, propria della discrezionalità, di assicurare un ricambio generazionale nel novero degli esperti di cui all'art. 80 l. n. 354 del 1975, e di proseguire su tale linea in forza del rinnovo quadriennale della graduatoria;

che, per tale via, pur sacrificando le esperienze acquisite, tuttavia si assicura l'apporto di professionisti di recente formazione accademica;

che, peraltro, non è integralmente pretermesso il profilo della formazione sul campo, posto che vengono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati che abbiano svolto tirocinio presso istituti penitenziari, ovvero stage presso l'amministrazione;

che, a fronte di ciò, i ricorrenti sono titolari di una mera aspettativa in ordine alla riconferma in un ruolo, per il quale non vantano, perlomeno in linea astratta, alcun stabile rapporto di lavoro;

che, sotto tale profilo, il Tribunale non reputa rilevanti gli argomenti di parte ricorrente, in ordine al carattere pubblico della procedura di selezione degli esperti;

che, infatti, l'interesse da questi vantato al corretto espletamento della procedura, effettivamente di natura pubblica, e all'osservanza degli elenchi da parte dell'amministrazione, non significa affatto che tali elenchi non possano venire integralmente rinnovati, ove l'amministrazione decida di modificare i criteri selettivi;

che, quindi, la debolezza della posizione così configurata è destinata a flettersi, a fronte di un non manifestamente illogico esercizio della discrezionalità amministrativa, nella selezione degli esperti;

che, una volta individuata la ratio essenziale degli atti impugnati, ne deve venir posta in luce l'intrinseca coerenza nell'attribuzione dei punteggi, con valorizzazione dei titoli conseguiti dopo il 2005;

che, quanto all'avviso di selezione, i ricorrente non hanno attualmente interesse a contestare la rinnovabilità dell'incarico, la quale, peraltro, è meramente eventuale e potrà perciò essere negata anche sulla base del rilievo per cui la circolare non la consente;

che il ricorso non è perciò assistito da *fumus boni iuris*;

che le spese della presente fase cautelare, alla luce della novità della questione trattata, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)